

Atto relativo alle modifiche statutarie che hanno lo scopo di adeguare gli atti a modifiche della normativa esenti dall'imposta di registro (art. 82 c.3), ed esenti dal imposta di bollo (art.82 c.5). DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.e.i.

Associazione Fiera di Arosio
Via Casati n.3 – 22060 Arosio (CO)
C.F. e P.I. 03342390139

Il sottoscritto Galli Moreno (C.F. GLLMRN81E31C933Y) - presidente nonché legale rappresentate, dell'associazione "Fiera di Arosio" (C.F. e P.I. 03342390139) - domiciliato per la carica presso la sede legale dell'associazione in via Casati n. 3 ad Arosio (CO),

Premesso:

che in data 8 febbraio 2024 si riuniva l'assemblea dei soci per deliberare sull'adozione di un nuovo statuto;

che la predetta assemblea deliberava di approvare un nuovo statuto (registrato il 27 febbraio 2024 al n. 276 mod 3);

che in seguito alla domanda di iscrizione al RUNTS l'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di Regione Lombardia richiedeva delle integrazioni allo statuto come da documentazione che si allega e

che l'assemblea dell'8 febbraio ha deliberato di *"- autorizzare il Presidente ad ogni variazione dello statuto richiesta dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e, antecedentemente, dal Registro regionale e provinciale delle associazioni di promozione sociale al fine del perfezionamento della procedura di iscrizione nei medesimi"*

CHIEDE

la registrazione dello statuto contenente le integrazioni richieste per l'iscrizione al RUNTS, come da comunicazione dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di Regione Lombardia ricevuto via PEC in data 5 aprile 2024 e da delibera dell'assemblea dell'8 febbraio dell'associazione Fiera di Arosio.

Allegati:

- Verbale assemblea 8 febbraio 2024
- Comunicazione dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di Regione Lombardia
- Statuto

Arosio li, 17/05/2024

il presidente

Moreno Galli



Agenzia Entrate
UFFICIO TERRITORIALE DI DESIO

Registrate il presente atto il 20/5/22
al n° 610 mod. 34 con esatta
~~€ ZERO~~ esente

Su delega del Direttore Provinciale

A. Propietà
Annunziata Chiavelli



STATUTO

Sommario

Art. 1 Costituzione.....	2
Art. 2 Sede e durata	2
Art. 3 Oggetto e scopo.....	2
Art. 4 Patrimonio ed entrate dell'associazione	4
Art. 5 Fondatori, soci, sostenitori e beneficiari dell'associazione	5
Soci.....	5
Diritti ed obblighi degli associati	5
Ammissione, esclusione e recesso	6
Art. 6. Organi dell'associazione	7
Art.7. Obblighi assicurativi	7
Art.8. Assemblea	8
Art.9. Consiglio direttivo e Presidente	10
Consiglio direttivo.....	10
Presidente	11
Art.10. Vicepresidente - Segretario - Tesoriere	12
Art.11. Esercizio Sociale e Bilancio - Libri dell'associazione	13
Art. 12. Organo di controllo e Organo di revisione.....	13
Art. 13. Scioglimento.....	14
Art.14. Avanzi di gestione	14
Art.15. Controversie	15
Art. 16 Foro Competente	15
Art. 17 Regolamenti	15
Art. 18 Responsabilità violazioni amministrative	15
Art. 19 Legge applicabile	16

ASSOCIAZIONE "Fiera di Arosio APS – ETS"

Art. 1 Costituzione

1.1 È costituita ai sensi del codice civile, della Legge 6 giugno 2016 n. 106 e del D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117, un Ente del Terzo Settore, nella forma di associazione, denominato “Fiera di Arosio” – Associazione di Promozione Sociale (APS).

1.2 L’ente è una libera Associazione, apartitica ed apolitica, senza scopo di lucro, disciplinata dalle regole del Decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, di seguito il “Codice”, dall’articolo 36 e seguenti del codice civile, nonché del presente statuto.

1.3 L’acronimo “APS” potrà e dovrà essere utilizzato dall’Associazione soltanto dal momento della sua iscrizione nell’apposita sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS).

Art. 2 Sede e durata

2.1 L’associazione ha sede legale nel Comune di Arosio (CO) , nei locali individuati dal Presidente ed approvati dal Consiglio Direttivo, e può istituire sedi e uffici operativi in Italia e all’estero, per il raggiungimento dei propri scopi sociali.

2.2 L’attuale sede sociale è posta in via Casati n. 3 Comune di Arosio (CO)

2.3 Il trasferimento della sede legale all’interno del comune è deliberata dal Consiglio Direttivo e non costituisce variazione statutaria.

2.4 La durata dell’associazione è illimitata nel tempo.

Art. 3 Oggetto e scopo

3.1 L’Associazione è autonoma, libera, apolitica ed aconfessionale, non ha scopo di lucro, neanche indiretto, e si propone di perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento delle attività di interesse generale di cui ai successivi commi in favore dei propri soci, dei loro familiari o di terzi, senza discriminazioni basate su sesso, religione, razza e condizioni socioeconomiche

3.2 L’associazione potrà avere altre sedi in Italia e all’estero e svolgerà la propria attività direttamente o tramite accordi di cooperazione con altri enti o associazioni.

3.3 Ai sensi dell’articolo 5 del Codice, l’Associazione è costituita per lo svolgimento, in via esclusiva o quanto meno principale, delle seguenti attività di interesse generale:

- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata. Più in particolare, attività culturali di interesse sociale con finalità educative, tra cui:

- Valorizzazione della “Fiera Zootecnica di Arosio” che anima il territorio ed è portatrice e sentimento di un’importante tradizione al fine di conservare promuovere e diffondere la cultura;
- Collaborazione con le Amministrazioni Comunali, Enti ed Associazioni locali per la progettualità relativa alla formazione ed integrazione di progetti culturali;
- Promozione di iniziative rivolte essenzialmente attraverso la partecipazione e la collaborazione con le realtà territoriali nell’organizzazione di attività didattiche e no, con finalità di sensibilizzazione in materia di ambiente ed ecologia

3.4 L’associazione nell’esercizio della propria attività, ove sia ritenuto confacente ai propri interessi in vista del perseguimento delle finalità statutarie, può liberamente aderire ad altre associazioni, stipulare accordi con organizzazioni ed enti, finanziare attività esterne o progetti, costituire o partecipare a società strumentali e di servizi, richiedere od ottenere contributi da Enti privati e pubblici, richiedere finanziamenti e partecipare a bandi pubblici e/o privati per la ricerca, l’innovazione, la cultura e la diffusione del sapere scientifico.

In via esemplificativa e non tassativa, l’associazione potrà in particolare:

a. stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi statutari, tra cui, senza esclusione di altri, l’assunzione di prestiti, mutui, a breve o lungo termine, l’acquisto di beni mobili od immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici e privati;

3.5 L’associazione può svolgere attività diverse, che siano secondarie e strumentali alle attività di interesse generale in conformità a quanto stabilito dal decreto di cui all’articolo 6 del Codice, tra cui in particolare le seguenti:

- Organizzazione di eventi culturali gratuiti e/o a pagamento, nonché di viaggi e gite aventi finalità promozionali del proprio scopo di interesse generale;
- Somministrazione di alimenti e bevande in occasione degli eventi di cui sopra.
- Commercio, nelle forme previste dalla legge, ove compatibile con l’attività principalmente svolta e le norme in materia sia di Codice che nazionali, regionali e comunali.

3.6 L’Associazione è tenuta a svolgere la propria attività avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri soci. Essa può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell’attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità; il numero dei

lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati

Art. 4 Patrimonio ed entrate dell'associazione

4.1 Il patrimonio dell'Associazione, alla sua costituzione e successivamente, è costituito:

- dai beni mobili ed immobili che per acquisti, lasciti, donazioni o trasferimenti con qualunque modalità effettuati vengano in proprietà dell'Associazione;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

4.2 Le risorse economiche con le quali l'Associazione provvede al funzionamento ed allo svolgimento della propria attività sono:

- a) quote di iscrizione e corrispettivi per servizi istituzionali versati dai soci;
- b) contributi e liberalità dei soci e di enti privati o pubblici,
- c) sottoscrizioni, raccolte pubbliche, donazioni, contributi e lasciti di enti pubblici, privati, associazioni e soci;
- d) proventi derivanti da attività commerciali svolte nei limiti consentiti dalla normativa vigente.

4.3 È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione nonché fondi, riserve e capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

4.4 Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

4.5 Il fondo di dotazione iniziale dell'associazione è costituito dall'importo di euro 15.844,09 (quindicimila ottocento quarantaquattro/09) da considerarsi patrimonio indisponibile.

4.6 Il consiglio direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi all'atto dell'adesione all'associazione da parte di chi intende aderire all'associazione.

4.7 L'adesione all'associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori oltre al versamento delle quote sociali annuali.

4.8 I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il versamento minimo come sopra determinato, e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'associazione, né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'associazione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato alla associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.

4.9 Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.

Art. 5 Fondatori, soci, sostenitori e beneficiari dell'associazione

Soci

5.1 Il numero minimo degli associati è quello indicato dal Codice in materia di Associazioni di promozione sociale.

5.2 Possono diventare associati tutti coloro, persone fisiche, giuridiche ed enti che condividano le finalità dell'Associazione e ne accettano integralmente il contenuto dello statuto e dei regolamenti se predisposti; è prevista l'ammissione come associati di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

5.3 L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo. L'Associazione tiene un libro dei soci a cura del Consiglio Direttivo.

5.4 Sono associati dell'associazione: associati ordinari e associati onorari, secondo la seguente definizione:

- associati ordinari: le persone che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale e i contributi straordinari stabiliti dal Consiglio Direttivo;
- associati onorari: le persone, enti o istituzioni che il Consiglio ha facoltà di nominare.

5.5 Ogni associato è tenuto annualmente al pagamento della quota associativa e dei contributi straordinari nei tempi e nell'ammontare determinati dal Consiglio Direttivo.

5.6 Gli associati hanno uguali diritti e non assumono alcuna responsabilità oltre l'importo delle rispettive quote.

5.7 La quota associativa non è trasferibile per nessun titolo, anche a titolo gratuito e nemmeno in caso di morte, non è soggetta a rivalutazione, non è mai rimborsabile.

5.8 Non sono previste, e sono vietate, limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati né sono previsti diritti di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa o che, in qualunque forma, collegano la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale. I soci minori di età formulano la domanda di ammissione, esercitano i propri diritti ed adempiono i propri obblighi mediante i loro rappresentanti legali.

Diritti ed obblighi degli associati

5.9 Tutti i soci sono effettivi e hanno i medesimi diritti, che esercitano nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari. In particolare, oltre a quanto previsto dalla legge e dal presente statuto, i soci hanno i seguenti diritti:

- a) il diritto a partecipare alle attività associative;
- b) il diritto di voto in Assemblea;
- c) il diritto di candidarsi, se maggiorenni, alle cariche sociali;
- d) il diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta motivata al Consiglio Direttivo, che consente al socio l'esame entro 30 giorni dalla richiesta. L'eventuale estrazione di copie è a spese del socio richiedente e deve avvenire nel rispetto della normativa sulla privacy.

5.10 Tutti gli associati sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'Associazione il Consiglio Direttivo dovrà intervenire ed applicare le sanzioni che riterrà più opportune.

5.11 È escluso qualsiasi rimborso agli associati in caso di recesso.

5.12 L'Associazione svolge in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, le attività di interesse generale che ne costituiscono l'oggetto previste dal presente statuto, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati medesimi.

Ammissione, esclusione e recesso

5.13 L'ammissione degli associati ordinari, quando un posto sia vacante, è deliberata dal Consiglio Direttivo, su domanda scritta del richiedente.

5.14 Il Consiglio Direttivo valutata la domanda ammette o rifiuta la candidatura in applicazione dei principi di cui all'art. 23 del Codice.

5.15 Oltre che per morte, la qualifica di socio si perde per recesso, per decadenza o per esclusione.

5.16 Ogni associato può recedere dall'Associazione dandone comunicazione scritta entro la fine dell'esercizio, purché tale comunicazione pervenga al Presidente al più tardi entro il 30 settembre di ogni anno. I diritti e i doveri dell'associato, segnatamente l'obbligo di versare la quota associativa annua e gli eventuali contributi straordinari, restano in vigore sino al termine dell'esercizio sociale.

5.17 I soci decadono automaticamente dalla qualifica di socio qualora non provvedano al versamento delle quote associative annuali qualora non abbia provveduto alla regolarizzazione nonostante invito scritto, entro un termine fissato dal Presidente

5.18 L'esclusione di un associato può aver luogo nel caso di gravi violazioni delle regole associative e dei principi e valori fondativi dell'Associazione il socio può essere escluso con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo, comunicata al socio interessato.

L'esclusione dell'associato viene decisa, dopo inchiesta verbale, dal Consiglio Direttivo con voto a scrutinio segreto e successiva ratifica alla prima assemblea utile.

Art. 6. Organi dell'associazione

6.1 L'ordinamento interno dell'Associazione si basa sui principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti i soci. Le cariche sociali sono elettive.

Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Presidente ed il Vicepresidente del Consiglio Direttivo;
- c) il Consiglio Direttivo;
- d) il Segretario con funzione di Tesoriere;
- e) l'Organo di controllo e l'Organo di revisione.

6.2 Tutti gli organi dell'Associazione possono riunirsi in modalità "a distanza", con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei componenti dell'organo.

6.3 L'Associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro dei soci;
- b) registro dei volontari;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali

6.4 Fatta eccezione per i componenti dell'Organo di controllo, ove nominato, tutte le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto, purché nell'ambito di quanto preventivamente autorizzato dal Consiglio Direttivo. I rimborsi delle spese non possono superare quanto eventualmente previsto dalle norme vigenti.

6.5 Gli organi dell'associazione, anche se scaduti, restano in carica fino al subentro dei nuovi eletti.

Art.7. Obblighi assicurativi

7.1 L'Associazione dovrà dotarsi di copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e dovrà inoltre sottoscrivere copertura assicurativa contro gli infortuni a beneficio dei singoli soci, così come previsto dall'articolo 18 del Codice.

7.2 L'Associazione è tenuta ad assicurare i volontari di cui si avvale, anche occasionalmente, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art.8. Assemblea

8.1 L'assemblea è composta da tutti gli associati dell'associazione maggiorenni aventi diritto al voto, che siano in regola con il versamento, ove previsto, della quota associativa; i soci minorenni saranno rappresentati al voto dal genitore o da chi ne fa le veci.

8.2 In assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ciascun socio ha diritto a un voto. Il socio che non possa intervenire in assemblea può farsi rappresentare esclusivamente da un altro socio, con delega scritta, nei limiti massimi di deleghe di cui all'art. 24 comma 3 del Codice.

8.3 L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio; essa inoltre:

- provvede alla nomina del Presidente, dei membri del Consiglio Direttivo determinandone anche la consistenza numerica, dell'Organo di controllo e dell'Organo di revisione;
- delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'associazione;
- delibera sulle modifiche al presente statuto;
- delibera la trasformazione, la fusione, la scissione o lo scioglimento e la liquidazione dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

8.4 L'Assemblea è convocata dal Presidente (o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente oppure, in subordine, dal Consigliere più anziano), ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure con delibera del Consiglio Direttivo o qualora ne sia fatta richiesta da almeno un terzo degli associati o da almeno due membri del Consiglio Direttivo, oppure dall'Organo di controllo o dall'Organo di revisione.

8.5 L'Assemblea è convocata almeno dieci giorni prima della data fissata per la prima convocazione della stessa.

Nei casi di urgenza è consentita una comunicazione inviata con le modalità di cui sotto con tre giorni di preavviso.

La convocazione viene inviata a tutti gli associati all'indirizzo di posta elettronica fornito dagli stessi all'atto dell'adesione all'associazione o successivamente comunicato, oppure con ogni altro mezzo tecnologico disponibile all'atto della convocazione che dia, a giudizio del

Consiglio Direttivo, garanzia di raggiungimento degli aventi diritto ed inoltre sarà pubblicata sul sito internet dell'associazione qualora esso venga sviluppato; per gli associati che dichiarano di non possedere indirizzo di posta elettronica la convocazione avverrà con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

8.6 Il Consiglio Direttivo indica nella convocazione il luogo e la data di svolgimento in prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno dell'assemblea.

8.7 L'Assemblea è ordinaria o straordinaria e tutti gli associati hanno parità di diritti e doveri. L'Assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile o, nel caso previsto dal successivo art. 11, entro il 30 giugno, per l'approvazione del bilancio consuntivo.

8.8 Ai sensi dell'articolo 21 del codice civile e salve le previsioni specifiche di legge, le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati presenti o rappresentati.

In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli associati presenti o rappresentati.

8.9 Sono riservate alla competenza dell'Assemblea ordinaria:

- a) nomina e revoca il Presidente e i componenti del Consiglio Direttivo previa definizione del loro numero;
- b) approva il bilancio consuntivo di esercizio;
- c) determina gli indirizzi secondo i quali deve svolgersi l'attività dell'Associazione e delibera sulle proposte di adozione e modifica di eventuali regolamenti;
- d) nomina e revoca, quando ciò è obbligatorio per legge, i componenti dell'Organo di controllo;
- e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- f) individua le attività diverse da quelle di interesse generale che, nei limiti consentiti dalla legge, possono essere svolte dall'Associazione;
- g) delibera su ogni altra materia ad essa riservata dalla legge e sugli altri argomenti iscritti all'ordine del giorno.

8.10 Sono riservate alla competenza dell'Assemblea straordinaria:

- a. l'approvazione delle modifiche statutarie;
- b. la trasformazione, la fusione, la scissione;
- c. lo scioglimento anticipato dell'associazione, nonché la devoluzione del patrimonio residuo, acquisito il parere preventivo ed attuata la procedura prevista dall'art. 9 del Codice e la nomina dell'Organo di liquidazione.

8.11 Ai sensi del terzo comma dell'articolo 21 del codice civile, per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, tanto in prima quanto in seconda convocazione.

8.12 Le deliberazioni prese in conformità alla legge ed allo Statuto obbligano tutti gli Associati anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.

8.13 L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'Associazione che è coadiuvato da un segretario eletto dai presenti all'apertura di ogni seduta dell'Assemblea; il segretario dovrà coadiuvare il presidente nella gestione dell'Assemblea e redigere il verbale della seduta.

8.14 Il verbale della seduta è sottoscritto dal presidente e dal segretario ed approvato dall'Assemblea.

8.15 Le deliberazioni riguardanti le persone sono sempre prese a scrutinio segreto.

Art.9. Consiglio direttivo e Presidente

Consiglio direttivo

9.1 L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto, a scelta dell'assemblea, da un minimo di 3 a un massimo di 9 membri, compresi il Presidente e il vicepresidente. La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati.

9.2 Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e i membri scaduti possono essere rieletti.

In caso di decadenza, per qualsiasi ragione, di uno dei membri del Consiglio Direttivo, ad eccezione del Presidente, per il quale andranno indette nuove elezioni, il posto resosi vacante sarà occupato dal primo dei non eletti.

In caso di parità di voti ha prevalenza l'anzianità di iscrizione.

9.3 Il Consiglio Direttivo si riunisce entro 15 giorni dalla elezione assembleare, convocato e presieduto dal Presidente; in questa prima riunione nomina tra i propri componenti uno o più Vicepresidenti ed un Segretario con funzione di Tesoriere.

9.4 Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Ad esso competono in particolare:

- a) la redazione annuale e la presentazione in Assemblea, entro il mese di aprile, del bilancio consuntivo dell'attività svolta nel corso dell'anno solare precedente;
- b) la fissazione delle quote associative;
- c) le decisioni inerenti spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in conto capitale, per la gestione dell'Associazione;

- d) le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione;
- e) le decisioni inerenti direzione del personale dipendente e coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione;
- f) la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
- g) l'elaborazione di proposte di modifica dello Statuto, o di emanazione e modifica dei regolamenti sociali;
- h) l'istituzione di commissioni e la nomina di rappresentanti in organismi pubblici e privati, federazioni ed altri enti;
- i) la facoltà di nominare tra i soci, soggetti esterni all'ambito consigliare, delegati a svolgere particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;
- j) le decisioni in materia di ammissione di nuovi soci;
- k) ogni altra funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscano ad altri organi.

9.5 Il Consiglio Direttivo tiene, a sua cura, un libro delle proprie adunanze e deliberazioni

Presidente

9.7 Al Presidente dell'associazione spetta la rappresentanza dell'associazione stessa di fronte ai terzi e anche in giudizio. Su deliberazione del consiglio direttivo, il presidente può attribuire la rappresentanza dell'associazione anche ad estranei al consiglio stesso e può inoltre conferire procure e mandati utili allo svolgimento dell'attività sociale.

9.8 Al Presidente dell'associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'associazione; in casi eccezionali di necessità e di urgenza il presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

9.9 Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea, il consiglio direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

9.10 Il Presidente cura la predisposizione del bilancio preventivo e dell'eventuale bilancio consuntivo da sottoporre per l'approvazione, al Consiglio Direttivo e poi all'Assemblea, corredandoli di idonee relazioni oltre che di tutta la documentazione prevista dalla legge.

9.11 Il Consiglio Direttivo decade:

a) per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti;
b) per contemporanea vacanza, per qualsivoglia causa, della metà più uno dei suoi componenti; fino al raggiungimento di tale limite, infatti, ai consiglieri vacanti subentreranno in ordine i primi dei non eletti;

c) per mancata approvazione del bilancio consuntivo di esercizio da parte dell'Assemblea.

9.12 In queste ipotesi il Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento o vacanza, il Vicepresidente oppure, in subordine, il Consigliere più anziano, dovrà provvedere entro 15 giorni alla convocazione dell'Assemblea, da celebrarsi nei successivi 15 giorni curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.

9.13 Oltre che nei casi di decadenza del Consiglio Direttivo, il Presidente decade:

a) per dimissioni;
b) per morte o sopravvenuta incapacità, a qualsivoglia causa dovuta.

9.14 In queste ultime ipotesi, il Vicepresidente o, in subordine, il Consigliere più anziano, dovrà entro 15 giorni provvedere alla convocazione dell'Assemblea, da celebrarsi nei successivi 15 giorni, curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.

Art.10. Vicepresidente - Segretario - Tesoriere

10.1 Il Consiglio Direttivo può nominare un vicepresidente, il quale sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni; il solo intervento del vicepresidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

10.2 Il Consiglio Direttivo può nominare un segretario svolgente la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'assemblea, del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie o opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'associazione.

10.3 Il segretario cura la tenuta del libro verbali delle Assemblee, del Consiglio Direttivo nonché del libro degli Associati dell'associazione.

10.4 Il segretario è nominato dal Consiglio Direttivo fra gli associati. L'incarico è svolto, salvo diversa e motivata determinazione del Consiglio Direttivo, a titolo volontario e gratuito, salvo il diritto al rimborso delle spese sostenute per ragione del proprio ufficio.

10.5 Il segretario svolge anche la funzione di tesoriere.

10.6 Il Tesoriere è responsabile, insieme al Presidente e al Consiglio Direttivo per quanto riguarda le competenze attribuite loro dalla legge e dal presente statuto, della tenuta di idonea documentazione della quale risulta la gestione economica e finanziaria dell'Associazione nonché della regolare tenuta dei libri sociali.

10.7 Il Tesoriere segue i movimenti contabili dell'Associazione e le relative registrazioni, cura l'impianto contabile e coadiuva il Presidente ed il Consiglio Direttivo nell'ambito della formazione del bilancio consuntivo, nonché degli eventuali bilanci preventivi e bilanci sociali.

Art.11. Esercizio Sociale e Bilancio - Libri dell'associazione

11.1 L'anno sociale e l'esercizio finanziario coincidono con l'anno solare e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

11.2 Entro i primi quattro mesi di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente, in termine utile per poi presentarlo all'assemblea ordinaria dei soci ai fini della sua approvazione. Il consiglio direttivo convoca in via ordinaria almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile o (qualora particolari esigenze lo richiedano) entro il 30 giugno, per l'approvazione del bilancio consuntivo.

I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

11.3 Il bilancio di esercizio dovrà essere redatto nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 13 del Codice.

11.4 Il bilancio di esercizio, nonché i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell'esercizio precedente, dovranno altresì essere depositati nel rispetto dei modi e termini stabiliti dal Codice.

11.5 Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo, dell'Organo di controllo, dell'Organo di revisione nonché il libro dei soci dell'associazione.

11.6 Agli associati è garantito il diritto di esaminare i libri sociali, ai sensi dell'art. 15 comma 3 del Codice, rivolgendo apposita istanza al Presidente, il quale renderà possibile l'esame presso la sede legale dell'Associazione o presso altri luoghi nei quali siano depositati i libri stessi, entro i trenta giorni successivi. Il Consiglio Direttivo può approvare apposito regolamento al fine di adottare apposite procedure per rendere maggiormente fruibile il diritto degli associati di cui alla presente regola.

Art. 12. Organo di controllo e Organo di revisione.

12.1 L'Organo di controllo e l'Organo di revisione, entrambi anche in forma monocratica, possono coincidere e sono nominati al ricorrere dei requisiti previsti dagli articoli 30 e 31 del Codice o facoltativamente su delibera dell'Assemblea.

12.2 Nel caso di nomina obbligatoria ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'art. 2399 del codice civile ed essi devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma 2, art. 2397 del codice civile; nel caso di organo collegiale, i già menzionati requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

12.3 Ove ricorrano i presupposti per l'applicazione dell'art. 31 del Codice, l'Associazione nomina un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

12.4 L'Organo di controllo e l'Organo di revisione, ove non obbligatori per legge, sono organi meramente facoltativi, ma ove nominati esercitano le funzioni di cui agli articoli 30 e 31 del Codice e operano in base alla legge e alla prassi prevista in materia.

12.5 I membri dell'Organo di controllo e dell'Organo di revisione durano in carica tre esercizi, sono rieleggibili e decadono alla data di approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo alla nomina.

12.6 La carica di Organo di controllo e di Organo di revisione è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo.

12.7 L'Organo di controllo e l'Organo di revisione relazionano al Consiglio Direttivo e all'assemblea in merito all'attività svolta almeno una volta all'anno in occasione dell'assemblea di approvazione del bilancio.

Art. 13. Scioglimento

13.1 L'Associazione ha durata illimitata.

13.2 Il suo scioglimento deve essere approvato dall'Assemblea straordinaria secondo le modalità e con le maggioranze previste nei precedenti articoli.

13.3 Con le stesse regole devono essere nominati i liquidatori.

13.4 In caso di scioglimento per qualsiasi causa esso intervenga, la devoluzione del patrimonio sarà effettuata, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore competente, ad altro ente del terzo settore, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art.14. Avanzi di gestione

14.1 Gli utili o gli avanzi di gestione saranno impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di interesse generale e di quelle ad esse direttamente connesse.

14.2 Vi è divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la

distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altri enti che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.

Art.15. Controversie

15.1 Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà soggetta alla procedura di Mediazione di cui al D. Lgs. n. 28/2010 e s.m.i. da svolgersi presso un Organismo di Mediazione accreditato, con sede nella città ove ha sede legale in quel momento l'associazione, scelto di comune accordo fra le parti contendenti.

Esperito inutilmente il tentativo di cui sopra la controversia sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale.

Non possono essere oggetto di compromesso o di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero.

L'arbitro sarà scelto dal Presidente del Tribunale di Como

Art. 16 Foro Competente

16.1 Fatto salvo quanto previsto dal precedente articolo, tutte le controversie a cui il presente statuto potrà dar luogo, tanto per quel che riguarda la sua validità che per la sua interpretazione, la sua esecuzione, la sua cessazione od il suo annullamento, saranno esclusivamente di competenza del Foro di Como.

16.2 Per ogni tipologia di controversia farà riferimento la legge italiana.

Art. 17 Regolamenti

17.1 Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno, da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo e sottoporre all'assemblea per la sua approvazione.

Art. 18 Responsabilità violazioni amministrative

18.1 Con riferimento all'art. 11 comma 6 del D.Lgs. n. 472 del 18.12.1997 l'Ente si assume nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, degli Enti che gestiscono i tributi, Enti Previdenziali, Enti soggetti al controllo in materia di sicurezza sul lavoro ed in genere, i debiti e gli oneri per sanzioni amministrative comminate in conseguenza di inosservanza o violazione di norme commesse dagli Amministratori, e/o dal Direttore Tecnico se nominato, in

rappresentanza dell'ente nello svolgimento delle loro mansioni e nei limiti dei poteri loro assegnati dal presente statuto e dalla Legge.

18.2 L'Ente si accollerà anche le eventuali spese ed oneri che gli stessi rappresentanti dovranno sostenere in merito a procedimenti giudiziari e innanzi alle Commissioni Tributarie per le stesse infrazioni.

18.3 Tale assunzione varrà nei soli casi in cui il rappresentante dell'Ente abbia commesso tali violazioni senza dolo ed escludendo l'ipotesi in cui chi ha commesso la violazione abbia agito volontariamente in danno all'Ente, agli associati o ai terzi. Viene altresì esclusa nei casi in cui la colpa abbia quelle caratteristiche di particolare gravità indicate dall'art. 5 comma 3 dello stesso D.Lgs. 472.

18.4 La particolare gravità della colpa dovrà intendersi provata quando le autorità competenti si saranno pronunciate in tal senso.

Art. 19 Legge applicabile

19.1 Per tutto quanto non espressamente disposto dal presente statuto sono applicabili le disposizioni di cui al Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 in materia di Associazioni di promozione sociale e di Enti del Terzo Settore nonché, per quanto non previsto e in quanto compatibili, le norme del codice civile e le relative disposizioni di attuazione.

Sottoscritto dal presidente dell'associazione per approvazione da parte di tutti gli intervenuti

Arosio 17 maggio 2024

Galli Moreno

